



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

SEZIONE PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 129-1/ 2023, ad istanza di Gennaro Varriale [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall' Avv. Livia Volpe, con studio in Pozzuoli (Na) alla via Campiglione,

coadiuvato dagli Avv.ti Annalisa Attanasio e Tiziana Mellone, nella qualità di Gestori della Crisi e con l'ausilio del Dott. Francesco Di Gennaro in qualità di *advisor* contabile,

FATTO E DIRITTO

il ricorrente Varriale Gennaro, con l'assistenza dei Gestori della Crisi e del consulente contabile, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII;

rilevato che la domanda, come attestato dai professionisti, è completa della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII e che alla stessa si accompagna la relazione dei Gestori della crisi, contenenti le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

rilevato che, all'esito delle richieste di questo Giudice all'udienza del 30 Marzo 2023, i Gestori della Crisi procedevano alla integrazione della relazione avuto riguardo alle cause del sovraindebitamento e in special modo alla sussistenza del rapporto di causalità tra la patologia indicata dal ricorrente e il sorgere del sovraindebitamento con particolare riferimento alla stipula del mutuo con ipoteca sull'immobile già di sua proprietà;

ritenuto che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (nel corso

dell'istruttoria e all'esito delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dal Gestore della Crisi, è emerso che la causa della situazione di sovraindebitamento è da ricercarsi in una patologia psichiatrica accertata, per la quale il ricorrente ha iniziato un percorso riabilitativo);

preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori con decreto del 2 Maggio 2023 e che sono pervenute osservazioni da parte Rubicon Spv Srl e da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

rilevato che, in ordine alle osservazioni ricevute, quanto al credito della Rubicon Spv Srl, trattandosi di linee di credito riferibili a due contratti diversi, i Gestori hanno recepito i rilievi mossi e hanno proceduto alla distinzione tra i due contratti, indicando per ciascuna rata quanto pagato in adempimento delle due diverse linee di credito; in ordine ai rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva precisato il credito nei termini previsti dall'art. 70 CCII sia per la parte collocata al privilegio e sia per quella al chirografo, i Gestori hanno provveduto a rimodulare la rata tenendo conto dell'ammontare del credito così come precisato;

letta quindi la proposta di ristrutturazione nella sua versione integrata e modificata nel corso del procedimento, così come rimodulata all'esito delle osservazioni sollevate;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da Varriale Gennaro, come in atti rappresentato nonché coadiuvato dai Gestori della crisi e dall'Advisor contabile,

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che gli istanti effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 18 Luglio 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

*Intestato a Repubblica
 Napoli 24/7/23*

Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d
 Serial#: 946d3ebca5a4d5d